

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

## DIRETTIVA

Procedura di reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare per chiamata diretta nominativa, ai sensi dell'articolo 705 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche, concernente “Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare”



ED. 2021

## INDICE

<b>Atto di approvazione</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Registrazione delle aggiunte e varianti</b>	<b>pag. 4</b>
<b>1. Premessa</b>	<b>pag. 5</b>
<b>2. Principali riferimenti normativi</b>	<b>pag. 5</b>
<b>3. Requisiti necessari per la presentazione delle istanze</b>	<b>pag. 5</b>
<b>4. Fasi del reclutamento</b>	<b>pag. 7</b>
<b>5. Presentazione della domanda</b>	<b>pag. 7</b>
<b>6. Comunicazioni agli interessati</b>	<b>pag. 8</b>
<b>7. Valutazione delle domande</b>	<b>pag. 9</b>
<b>8. Accertamento dell' idoneità psico-fisica e attitudinale</b>	<b>pag. 10</b>
<b>9. Tatuaggi</b>	<b>pag. 13</b>
<b>10. Immissione nel Ruolo dei Volontari in servizio permanente</b>	<b>pag. 13</b>
<b>11. Trattamento dei dati personali</b>	<b>pag. 13</b>
<b>ALLEGATI</b>	
<b>Allegato - A Schema riepilogativo della procedura di arruolamento</b>	<b>pag. 15</b>
<b>Allegato - B Istruzioni per la registrazione al portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa</b>	<b>pag. 16</b>
<b>Allegato - C Decreto del Ministro della Difesa 21 novembre 2003</b>	<b>pag. 17</b>
<b>Allegato - D Elenco degli idonei da avviare a selezione</b>	<b>pag. 19</b>

# **DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**

## **ATTO DI APPROVAZIONE**

Approvo la Direttiva «Procedura di reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare per chiamata diretta nominativa, ai sensi dell'articolo 705 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche, concernente “Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare”» - Edizione 2021 che abroga e sostituisce la precedente edizione n. M\_D GMIL REG2019 0257637 del 9 aprile 2019.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Amm. Sq. Pietro Luciano RICCA**

## **REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI**

<b>1<sup>^</sup></b>	
<b>2<sup>^</sup></b>	
<b>3<sup>^</sup></b>	
<b>4<sup>^</sup></b>	
<b>5<sup>^</sup></b>	
<b>6<sup>^</sup></b>	

## **1. PREMESSA**

La legislazione vigente, come modificata dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020 –Serie Generale– ed entrato in vigore il 20 febbraio 2020), prevede, per i familiari (coniuge, figlio o fratello) del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio con invalidità non inferiore all'ottanta per cento per effetto di eventi connessi allo svolgimento di missioni internazionali di pace o attività operative (disciplinate dal D.M. del 21 novembre 2003), l'immissione diretta, nei limiti delle vacanze organiche, nella categoria dei Graduati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con il grado di 1° Caporal Maggiore/Sottocapo di 3<sup>a</sup> classe/Aviere Capo, senza la partecipazione a una procedura concorsuale pubblica, previo accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici, attitudinali e di moralità e condotta previsti dalla legge nonché a seguito del superamento di un apposito corso formativo, propedeutico all'immissione in ruolo.

La presente direttiva abroga e sostituisce la versione del 2019, definendo le modalità di presentazione delle istanze, la procedura e i criteri per la loro trattazione e l'iter per l'immissione diretta nella categoria dei Graduati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare.

Con il termine Forza Armata d'ora in avanti si intenderà fare riferimento solo all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, con esclusione, pertanto, dell'Arma dei Carabinieri.

## **2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**

- a. D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 (Codice dell'Ordinamento militare) e successive modifiche, articoli:
  - 705 “Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare”;
  - 635 “Requisiti generali per il reclutamento”;
  - 640 “Accertamento dell'idoneità psicofisica”.
- b. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico dell'Ordinamento Militare), articolo 582 “Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”.
- c. D.M. 21 novembre 2003, che individua le attività operative richiamate dal citato articolo 705 del Codice.
- d. D.M. 4 giugno 2014 “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”.
- e. D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 “Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”.
- f. Direttiva tecnica “Modalità tecnica per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici” emanata ai sensi del D.P.R. 207 del 2015 da IGESAN, edizione 2016.
- g. Circolare n. 2/2003 prot. 4/1/ML1/102/2003/ML5 – 30 del 9 giugno 2003 “Legge 28 luglio 1999, n. 226 e Decreto Interministeriale 18 aprile 2002. Giudizi Medico Legali e conseguenti provvedimenti”.
- h. Direttive di Forza Armata per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.

## **3. REQUISITI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

- a. Possono presentare domanda per essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, del personale dell'Esercito

italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio con invalidità non inferiore all'ottanta per cento per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della Difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92 comma 1 del D.Lgs. n.66/2010, nei limiti delle vacanze organiche, previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di Stato Maggiore e in possesso dei requisiti generali per il reclutamento nel servizio permanente.

b. In particolare il candidato deve:

- essere cittadino italiano;
- aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) (per i titoli di studio conseguiti all'estero, copia conforme dell'attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione);
- essere in possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;
- rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento;
- godere dei diritti civili e politici;
- non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica e per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza e di quelli disposti in applicazione dell'articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis);
- non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
- non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- avere tenuto condotta incensurabile;
- non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
- aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il limite di età previsto per il servizio permanente;
- risultare negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di un procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale.

c. I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dalla procedura secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo 9.

#### **4. FASI DEL RECLUTAMENTO**

L'arruolamento si svolge secondo le seguenti fasi, schematizzate in Allegato A:

- a. inoltro della domanda alla Direzione Generale del Personale Militare (DGPM), secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 5;
- b. la Direzione Generale acquisisce le domande e, per ogni richiedente:
  - verifica gli esiti di eventuali istanze precedenti;
  - procede a richiedere d'ufficio, se necessario, atti della P.A. utili alla valutazione dell'istanza;
- c. la Commissione Interforze verifica, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e, al termine dei lavori, redige verbale del personale idoneo e non idoneo;
- d. verifica della sussistenza della copertura finanziaria presso gli Stati Maggiori ed invio degli elenchi dei candidati idonei agli Enti delle FF.AA preposti alla selezione, per lo svolgimento dei previsti accertamenti psico-fisici-attitudinali e delle prove di efficienza fisica;
- e. frequenza del corso propedeutico svolto, con le modalità definite dal relativo Capo di Stato Maggiore, presso l'Istituto di formazione della F.A. scelta nella domanda. Il superamento del corso costituisce vincolo per l'arruolamento;
- f. immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente della F.A. prescelta, del personale che supera il corso formativo.

#### **5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

- a. Nell'ambito dell'iter di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di arruolamento sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa <https://concorsi.difesa.it> (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile anche attraverso il sito internet [www.difesa.it](http://www.difesa.it) e successivo link concorsi on line. Attraverso detto portale, gli aventi titolo possono presentare la domanda di partecipazione alla procedura e ricevere le comunicazioni dalla DGPM.
- b. La domanda di partecipazione, il cui modello è disponibile nel portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line, accedendo al proprio profilo, precedentemente creato nel portale dei concorsi con le modalità indicate nell'Allegato B, nel periodo dal **1° febbraio al 30 aprile di ogni anno**.  
Nella domanda, il candidato dovrà indicare la scelta di una sola Forza Armata.  
**La domanda potrà essere presentata una sola volta**, fatta salva l'ipotesi in cui l'istante, già precedentemente escluso dall'arruolamento in questione, possa dedurre elementi nuovi e sopraggiunti che potrebbero comportare una nuova valutazione da parte della DGPM.  
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato. Tali domande saranno considerate irricevibili, senza necessità di adottare alcun provvedimento in tal senso da parte della DGPM.
- c. Durante la compilazione della domanda, qualora non si fosse in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda, il portale consente di salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un secondo momento. Non sarà possibile scaricare (download) la domanda di partecipazione parzialmente compilata.
- d. I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, dovranno allegare copia per immagine (un file unico in formato PDF, possibilmente in bianco e nero, con dimensione massima di 3 MB) dell'autocertificazione attestante le circostanze in cui si è verificato l'evento occorso al militare coniuge/parente e dello stato di famiglia da cui si evinca il rapporto di coniugio/grado di parentela. In particolare, devono essere indicati gli estremi della missione internazionale ovvero dell'attività operativa nell'ambito della quale

- si è verificato il decesso o la permanente inabilità al servizio del medesimo militare. È cura del candidato nominare tale file con “Cognome\_Nome\_recl\_cat\_protette” (es. Rossi\_Mario\_recl\_cat\_protette).
- e. Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative all’iter della procedura, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura stessa.
  - f. Terminata la compilazione della domanda, i candidati potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Il buon fine o meno della presentazione della stessa sarà notificato tramite una comunicazione a video e, successivamente, con una comunicazione, mediante messaggio di posta elettronica, della corretta acquisizione e protocollazione. Qualora il candidato non riceva il messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione, può comunque constatare l’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione accedendo alla propria area privata del portale dei concorsi ove troverà la ricevuta della stessa e, nella sezione “le mie notifiche”, copia del messaggio di acquisizione. Dopo l’inoltro della domanda, è possibile salvarne in locale una copia.
  - g. Con l’invio tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della domanda e il processo di invio dei dati (sulla base dei quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso del diritto al reclutamento per chiamata diretta nominativa riservato alle categorie protette) si intenderà acquisito.
  - h. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di arruolamento, solo finché la stessa è allo stato di bozza, accedendo al proprio profilo on-line del portale e variando le dichiarazioni di interesse. La domanda inviata al sistema informatico centrale di acquisizione on-line non potrà più essere modificata.
  - i. Con l’invio telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’intero iter (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti), si assume la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

## **6. COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI**

- a. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il candidato potrà anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. In particolare, sarà possibile accedere alla propria area privata, nella quale saranno rese disponibili tutte le comunicazioni. Queste saranno notificate mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms.
- b. Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o con telegramma. Salvo quanto previsto dai punti precedenti, i candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.) mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo *r1d2.recl705@persomil.difesa.it*, compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e indicando il tipo di reclutamento (Reclutamento categorie protette - Cognome e Nome). A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.

- c. L'Amministrazione della Difesa non si assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.

## **7. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

- a. Preliminarmente, la DGPM verifica l'esito di eventuali precedenti istanze inoltrate dal candidato, successivamente, rende disponibili gli atti per il loro esame a una specifica Commissione interforze.

- b. La citata Commissione è nominata con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata. Il Presidente della Commissione, a rotazione tra le tre forze Armate, e i membri, sono proposti degli organi d'impiego delle Forze Armate. La Commissione è composta da:

- un Ufficiale con il grado di Colonnello/Capitano di Vascello in qualità di Presidente;
- un Ufficiale dell'Esercito, di grado non inferiore a Capitano, in qualità di membro;
- un Ufficiale della Marina, di grado non inferiore a Tenente di Vascello, in qualità di membro;
- un Ufficiale dell'Aeronautica, di grado non inferiore a Capitano, in qualità di membro;
- un Ufficiale della Sanità Militare, di grado non inferiore a Capitano, della stessa Forza Armata del Presidente, in qualità di membro;
- un Sottufficiale del ruolo Marescialli, della stessa Forza Armata del Presidente, ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto al voto.

- c. I membri della Commissione devono essere in possesso di conoscenze nel settore del Reclutamento e potranno avvalersi di organi tecnici esterni (Collegio Medico Legale, Organi tecnici di PERSOMIL).

La Commissione si riunisce non prima di 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione domande, e comunque secondo le tempistiche connesse con le esigenze istituzionali, e rimane in carica per il tempo necessario alla lavorazione delle domande medesime.

- d. La Commissione, esaminati gli atti, accerta il possesso dei requisiti:

- soggettivi, ovvero la sussistenza del rapporto di coniugio/parentela dell'interessato rispetto al militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ferito o deceduto;
- oggettivi, ovvero che il decesso o la permanente inabilità al servizio con invalidità non inferiore all'ottanta per cento (ai sensi del D.M. 4 giugno 2014) sia avvenuto durante il servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace o in attività operative in esecuzione dei compiti istituzionali delle Forze armate, indicate dal D.M. 21 novembre 2003 (Allegato C).

- e. I criteri generali adottati dalla Commissione per la verifica dei predetti requisiti sono i seguenti:

- il beneficio è concesso:
  - se il militare congiunto è stato giudicato permanentemente inabile al servizio con invalidità non inferiore all'ottanta per cento e, pertanto, collocato in congedo assoluto per effetto di ferite o lesioni riportate durante missioni internazionali di pace ovvero durante una delle attività operative tra quelle individuate con il D.M. 21 novembre 2003. Per militare permanentemente inabile al servizio, si intende il militare giudicato "non idoneo permanentemente al servizio militare in modo assoluto" da collocare in "congedo assoluto" e non reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile della Difesa (caso 2.a - Allegato 2 della circolare n. 2/2003 prot. 4/1/ML1/102/2003/ML5 – 30 del 9 giugno 2003

- “Legge 28 luglio 1999, n. 226 e Decreto Interministeriale 18 aprile 2002. Giudizi Medico Legali e conseguenti provvedimenti”);
- quando l’evento negativo è riconducibile a circostanze connesse con lo svolgimento di missioni internazionali o di attività operative comprese tra quelle del D.M. 21 novembre 2003;
  - indistintamente al coniuge, anche se legalmente separato; ai figli, ai fratelli sia germani che unilaterali; il beneficio è concesso anche in caso di non corrispondenza tra la Forza Armata di appartenenza del militare deceduto/permanentemente inabile e la Forza Armata a cui il congiunto può avanzare l’istanza;
  - senza limite nel numero dei congiunti aventi diritto per ciascun militare;
  - senza correlazione con altre tipologie di tutela, disciplinate con norme diverse dal Codice (es. “vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, “vittime del dovere”, ecc.).
- il beneficio non è concesso:
- se nei confronti del militare permanentemente inabile al servizio sia stato adottato un provvedimento medico legale compreso nei casi 1.a; 1.b.1);1.b.2);1.c.1);1.c.2);2.b.1);2.b.2) dell’Allegato 2 alla circolare n. 2/2003 prot. 4/1/ML1/102/2003/ML5 – 30 del 9 giugno 2003 “Legge 28 luglio 1999, n. 226 e Decreto Interministeriale 18 aprile 2002. Giudizi Medico Legali e conseguenti provvedimenti”;
  - nel caso in cui il collocamento in congedo sia avvenuto non a seguito del riconoscimento di permanente inabilità al servizio militare, bensì a domanda dell’interessato;
  - se il coniuge superstite sia stato destinatario di un provvedimento di nullità, annullamento e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- f. Dopo aver esaminato tutte le istanze, la Commissione redige apposito verbale (Allegato D) riportante, per ciascun candidato, l’esito della valutazione; in caso di esito positivo, esprime parere favorevole al reclutamento.
- g. Avverso l’eventuale valutazione negativa dell’istanza, il candidato escluso potrà avanzare esclusivamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. Non sono ammesse in nessun caso istanze di riesame. Eventualmente, l’interessato potrà presentare un’ulteriore domanda tramite il portale dei concorsi, deducendo elementi nuovi e sopraggiunti che potrebbero comportare una nuova valutazione da parte della DGPM, come previsto nel precedente paragrafo 5, sottopara b..
- h. La DGPM, acquisiti gli atti della Commissione, invia agli Stati Maggiori di Forza Armata e, per conoscenza, allo Stato Maggiore della Difesa – I Reparto la richiesta di verifica della copertura finanziaria per il personale idoneo. Alla ricezione del “nulla osta”, accertato il mantenimento dei requisiti generali per il reclutamento, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di effettiva immissione nel ruolo dei Volontari in Servizio Permanente, invia ai Centri di Selezione l’elenco del personale da convocare.

## **8. ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ PSICO-FISICA, ATTITUDINALE E FISICA**

- a. Gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e le prove di efficienza fisica sono svolti presso i Centri di selezione secondo le modalità stabilite delle singole Forze Armate. La convocazione avviene mediante comunicazione dei Centri di selezione, che dovranno indicare la data, l’ora di presentazione e l’elenco dei documenti che l’interessato dovrà

- esibire all'atto della presentazione, tenendo informata la DGPM. Il candidato assente nel giorno e nell'ora stabilito per sostenere gli accertamenti e le prove è considerato rinunciatario ed escluso dall'iter di reclutamento. Tuttavia, la DGPM può fissare una nuova data di presentazione, non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a:
- motivi di salute, debitamente documentati da certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria pubblica ovvero da struttura sanitaria militare;
  - inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal Comando di appartenenza per i militari in servizio.
- b. Al fine di ottenere il differimento il candidato, ovvero il Comando di appartenenza per i militari in servizio temporaneo, deve trasmettere, entro 24 ore dalla data in cui è prevista la convocazione, l'istanza di differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e copia di un documento di identità in corso di validità a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica *r1d2.recl705@persomil.difesa.it*. Le istanze incomplete non verranno prese in considerazione. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del candidato.
- c. I candidati di sesso femminile dovranno presentare il referto del test di gravidanza eseguito nei cinque giorni antecedenti la data di convocazione e l'ecografia pelvica; in caso di positività del test di gravidanza, la competente Commissione sanitaria non procederà all'accertamento e si asterrà dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza sia stato accertato, la DGPM procederà alla convocazione in altra data compatibile. Se in occasione della nuova convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta Commissione ne darà notizia alla DGPM che disporrà un ulteriore ultimo rinvio, dandone comunicazione all'interessata.
- d. I Centri di selezione delle Forze Armate accertano l'idoneità:
- al servizio militare incondizionato, seguendo uno specifico protocollo (coerente con l'Elenco imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare e con la Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, entrambe approvate con DM 14 giugno 2014);
  - attitudinale, secondo le norme attitudinali previste per la specifica categoria di reclutamento.
- e. Al termine degli accertamenti psico-fisici i candidati, per essere giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti:
- dalle imperfezioni/infermità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014;
  - da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente.
- f. Le Commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneità nei confronti dei candidati riscontrati affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermità/patologie, ovvero che non risultino in possesso dei predetti requisiti specifici, comunicando le motivazioni agli interessati e sottoponendo alla loro firma apposito foglio di notifica del provvedimento. Saranno giudicati idonei i candidati ai quali sia stato attribuito il coefficiente minimo 4 per l'idoneità al servizio militare incondizionato in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato

- osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU). Per quanto concerne l'eventuale deficit di glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito".
- g. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi trenta giorni, le Commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso dell'idoneità psico-fisica.
- h. I candidati saranno, altresì, sottoposti alla verifica del possesso delle capacità attitudinali, come da Direttive tecniche vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti per i VSP. Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione sarà reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
- i. La Commissione comunicherà a ciascun candidato esaminato l'esito degli accertamenti attitudinali mediante il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- "idoneo per l'arruolamento";
  - "non idoneo per l'arruolamento".
- j. Il giudizio relativo a ciascuno degli accertamenti previsti è definitivo e, nel caso di non idoneità, comporta l'esclusione dal reclutamento. Il giudizio di non idoneità viene comunicato al candidato, al termine degli accertamenti e delle prove, mediante consegna e firma del foglio di notifica. Il candidato può, esclusivamente seduta stante, all'atto della comunicazione di non idoneità e presso lo stesso Centro di Selezione, presentare specifica istanza di riesame, che dovrà poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata presso il SSN, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Tale documentazione dovrà improrogabilmente giungere mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo *r1d2.recl705@persomil.difesa.it*, entro il quindicesimo giorno successivo a quello degli accertamenti psico-fisici, compilando obbligatoriamente il campo relativo all'oggetto e indicando il tipo di reclutamento (Reclutamento categorie protette - Cognome e Nome). A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. In attesa della definizione della sua posizione, il candidato non sosterrà gli accertamenti attitudinali e le prove di efficienza fisica e, ultimato l'esame della sua istanza, riceverà comunicazione da parte della DGPM; in caso di esito positivo sarà convocato per terminare l'iter selettivo. Non saranno prese in considerazione istanze di riesame inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi mezzo alla DGPM. Tali istanze sono considerate irricevibili, senza necessità di adottare alcun provvedimento in tal senso da parte della DGPM medesima.
- L'interessato in ogni caso potrà avvalersi della facoltà prevista al precedente paragrafo 5, sottopara b. Avverso l'eventuale esito negativo degli accertamenti, il candidato escluso potrà avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

## **9. TATUAGGI**

I tatuaggi sono consentiti solo se conformi agli specifici regolamenti di Forza Armata di seguito indicati:

- **ESERCITO:** le Commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme e quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell'Esercito ([www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi](http://www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi)) ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni.
- **MARINA:** in sede di visita medica generale la Commissione per gli accertamenti psicofisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano indice di possibile personalità abnorme (da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
- **AERONAUTICA:** in sede di visita medica generale la Commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme e visibili con l'uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell'Aeronautica Militare ([www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi](http://www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi)) ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni.

## **10. IMMISSIONE NEL RUOLO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE**


- a. I Centri di Selezione, ultimato l'iter selettivo, comunicano l'esito alla DGPM, che decreta l'immissione, con riserva, dei candidati idonei nel ruolo dei Volontari in Servizio Permanente, con il grado di 1° Caporal Maggiore/Sottocapo di 3<sup>a</sup> classe/Aviere Capo. L'immissione è subordinata al superamento del corso formativo di cui al successivo punto b., nonché al completamento dell'accertamento, da parte della DGPM, anche successivo a tale nomina, del possesso dei requisiti generali per il reclutamento di cui all'articolo 635 del Codice dell'Ordinamento Militare.
- b. La DGPM invia alle Forze Armate gli elenchi del personale idoneo per la frequenza del corso formativo e, all'acquisizione delle date di convocazione, le comunica ai candidati.
- c. Il corso formativo specifico per l'immissione diretta ai sensi dell'articolo 705 del Codice, si articola in modalità definite dalle tre Forze Armate. L'esito del corso viene comunicato alla DGPM, che procede allo scioglimento della riserva e, in caso di esito positivo, immette il candidato in servizio permanente.

## **11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- a. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dalla presente direttiva, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

- b. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente direttiva, pena l'esclusione dalla procedura di reclutamento.
- c. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
- il Titolare del trattamento è la Direzione Generale per il Personale Militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186. Il Titolare può essere contattato inviando apposita email ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [persomil@persomil.difesa.it](mailto:persomil@persomil.difesa.it); posta elettronica certificata: [persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it);
  - il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: [rpd@difesa.it](mailto:rpd@difesa.it); indirizzo posta elettronica certificata: [rpd@postacert.difesa.it](mailto:rpd@postacert.difesa.it), come reso noto sul sito istituzionale [www.difesa.it](http://www.difesa.it);
  - la finalità del trattamento è costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel Decreto Legislativo n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
  - i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali;
  - l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7;
  - il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;
  - l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it); [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it).
- d. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale per il Personale Militare, Titolare del trattamento.

## Particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze Armate – Procedura Interforze



## **Allegato B**

### **ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE AL PORTALE DEI CONCORSI ON-LINE DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

1. Il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa <https://concorsi.difesa.it> (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile anche attraverso il sito internet [www.difesa.it](http://www.difesa.it), successivo link concorsi on-line, è lo strumento attraverso il quale gli aventi titolo possono presentare la domanda di partecipazione e ricevere le comunicazioni che perverranno dalla DGPM.
2. Per poter accedere al portale, si potranno utilizzare le proprie credenziali rilasciate nell'ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) da un gestore riconosciuto e con le modalità fissate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) oppure si dovrà essere in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
3. La procedura guidata di accreditamento potrà essere svolta con una delle seguenti modalità:
  - fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, ai sensi dell'articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  - mediante carta d'identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'articolo 66, comma 8 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  - mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
4. Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento, descritta nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni, i candidati dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, ottenute le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi, sarà possibile compilare la relativa domanda per l'arruolamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, sarà possibile recuperare le stesse seguendo la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.



4a1t2668

# *Il Ministro della Difesa*

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 ed in particolare l'articolo 9, che disciplina il transito dei volontari in ferma breve nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;

**VISTO** l'articolo 6 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, come modificato dall'articolo 2-ter del decreto legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito dalla legge 18 marzo 2003, n.42, che ammette alla frequenza dei corsi di formazione per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, il coniuge, i figli superstiti, nonché i fratelli qualora superstiti del personale delle Forze Armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite ovvero di lesioni riportate nell'espletamento di determinate attività operative, individuate con decreto del Ministro della Difesa, in esecuzione dei compiti istituzionali delle Forze Armate di cui all'articolo 1, commi 3 e 5 della legge 14 novembre 2000, n. 331;

**RITENUTA** la necessità di aggiornare il testo del decreto ministeriale 24 maggio 2002, attuativo del citato articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in relazione alle modifiche a questo apportate dall'articolo 2-ter del decreto legge 20 gennaio 2003, n.4 convertito dalla legge 18 marzo 2003, n.42;

## **DECRETA**

Ai fini stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, come modificato dall'articolo 2 ter del decreto legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito dalla legge 18 marzo 2003, n.42, le attività operative svolte dalle Forze Armate in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 5 della legge 14 novembre 2000, n. 331, sono così determinate:

- difesa integrata del territorio, controllo del territorio e sorveglianza sull'integrità dei confini;
- operazioni speciali;
- attività subacquee;
- attività anfibia, antinave, antisommersibile ed antiaerea;

- attività di contro aviazione, supporto aereo offensivo, interdizione, ricognizione, sorveglianza ed informazione, supporto a operazioni aeree;
- attività di guerra elettronica, attività di contromisure mine;
- approntamento e predisposizione di mezzi, strumenti ed attrezzature militari;
- attività militari condotte in contesti reali e realistici per il raggiungimento ed il mantenimento della prontezza dello strumento militare;
- attività di collaudo e sperimentazione;
- attività di ripristino di mezzi e strutture essenziali per operare;
- operazioni di evacuazione di personale, nazionale e non, da aree di crisi al di fuori del territorio nazionale;
- operazioni per la sicurezza delle aree a sovranità nazionale all'estero;
- assistenza militare a paesi amici;
- attività di polizia dell'alto mare per il rispetto delle norme di diritto internazionale e di accordi internazionali;
- attività di controllo antimmigrazione clandestini;
- attività di concorso connesso con la salvaguardia delle libere istituzioni per esigenze di ordine pubblico, comprese le attività antiterrorismo;
- attività di vigilanza, pesca e di lotta ai traffici illeciti;
- interventi in circostanza di pubblica calamità e di pubblica utilità;
- interventi antincendi;
- attività di rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;
- attività di bonifica di ordigni esplosivi;
- attività di soccorso per la salvaguardia della vita in terra e in mare;
- gittamento ponti;
- operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti; rilevazioni idroceanografiche, aerofotogrammetriche e campagne geotopo-cartografiche; interventi in emergenze idriche;
- interventi per soccorso a malati e traumatizzati gravi;
- interventi in camera di decompressione o iperbarica;
- trasporti con mezzi militari, scorte.

Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 24 maggio 2002.

Roma, lì **21 NOV, 2003**

IL MINISTRO



**(Arruolamento per chiamata diretta nominativa ai sensi dell'art. 705 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche)**

**COMMISSIONE INTERFORZE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI SOGGETTIVI E  
OGGETTIVI**

**Elenco degli idonei da avviare a selezione**

<b>N.</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Forza Armata</b>	<b>Esito</b>	<b>Parere</b>

**La Commissione Presidente Membri Segretario**